



IL TRIBUNALE DI NAPOLI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano Giudice
Dott. Maria Ludovica Russo relatore

All'esito della riserva formulata all'udienza del 22.04.2022 nell'ambito del procedimento n. 3878/2022 R.G. ed all'esito della camera di consiglio,

TRA

██████████ elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Viva, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di reclamo;

RECLAMANTE

E

██████████, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti su separato foglio, dagli avv.ti Annarita Billwiller ed Ivana Cervone, unitamente ai quali elettivamente domicilia;

RECLAMATO

Avente ad oggetto reclamo ex artt. 615 c. 2 e 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento emesso in data 02/2/2022 dal giudice dell'esecuzione dott.ssa Maria Rosaria Stanzione, del Tribunale di Napoli, ha pronunciato la seguente ordinanza

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato telematicamente in data 16.02.2022, [REDACTED] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 6.02.2022 con cui il giudice - nel corso della procedura esecutiva presso terzi N. RGE 152/2020, promossa ad istanza dell'odierno reclamato [REDACTED] - ha revocato la precedente ordinanza con cui (a sua volta) aveva disposto la sospensione, ex art. 615 c. 2 c.p.c., della predetta procedura esecutiva promossa a cura del suddetto [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] la quale aveva proposto l'opposizione alla base del predetto reclamo.

Nello specifico, la [REDACTED] con ricorso depositato il 27.11.2020, proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, cpc e 617, comma 2, cpc all'esecuzione mobiliare presso terzi testè menzionata; il giudice dell'esecuzione con ordinanza in contraddittorio delle parti - ex artt. 615 c. 2 e 185disp att. - disponeva ex art. 624 c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva, sulla base di carenze documentali incombenti sulla parte procedente. A seguito di impugnazione (anche dinanzi al giudice dell'esecuzione) di detta ordinanza, il giudice, sulla base della documentazione (nel frattempo) allegata dal procedente [REDACTED] riteneva venuti meno, di fatto, i presupposti per la sospensione della procedura e pertanto, con ordinanza inserita nel verbale di udienza a trattazione scritta del 2.02.2022 ha disposto la revoca dell'ordinanza di sospensione, disponendo per il prosieguo della procedura.

Il reclamante ha censurato l'ordinanza impugnata, affermando l'illegittimità del provvedimento di revoca della precedente sospensione la quale ultima, per essere modificato, avrebbe dovuto essere oggetto di reclamo, o comunque assorbita dalla decisione all'esito del giudizio di merito, chiedendo pertanto la riforma del provvedimento di revoca.

Si costituiva il [REDACTED] il quale contestava l'assunto della reclamante e chiedeva confermarsi il provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione dell'esecuzione.

L'oggetto del presente reclamo consiste, in primo luogo, nel verificare la ritualità del provvedimento di revoca, ad opera del giudice dell'esecuzione, del provvedimento



di sospensione della procedura esecutiva emesso ex art. 615 c. 2 c.p.c., all'esito della fase endo-esecutiva della opposizione all'esecuzione.

A parere di questo Collegio, il tema di indagine merita un approfondimento volto a verificare la possibilità stessa di revocare un provvedimento sulla sospensione della procedura esecutiva, anche al di là ad a prescindere dell'esistenza, nel caso concreto, dei presupposti previsti per (l'ordinaria) revoca dei provvedimenti cautelari tipici del procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669bis e succ. c.p.c.

1) Sotto quest'ultimo aspetto, viene in osservazione l'art. 669decies c.p.c. il quale ammette la modifica e revoca dei provvedimenti cautelari "se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare".

Orbene, nel nostro caso l'allegazione richiesta dal giudice dell'esecuzione atteneva ai presupposti di cui all'art. 2304 c.c., ossia della prova della previa escussione della società in nome collettivo, anteriormente alla messa in esecuzione del titolo avverso il singolo socio. Ovviamente la prova della preventiva escussione, risultava essere una circostanza che, per la sua stessa natura - per avere effetto ai fini della validità dell'esecuzione contro il socio - avrebbe dovuto essere anteriore non solo alla fase endoesecutiva dell'opposizione all'esecuzione, ma allo stesso avvio della procedura.

Pertanto, comunque non sarebbero sussistiti gli estremi per beneficiare della revoca del provvedimento cautelare.

2) Al di là della particolarità del caso concreto, si ritiene opportuno evidenziare come questo Collegio non ritenga possibile, in linea generale, la revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, di un proprio provvedimento emesso ai sensi degli artt. 615 c. 2 e 624 c.p.c..

Sul punto, vanno esaminate le norme da cui potersi inferire un generale potere di revoca ad opera del giudice dell'esecuzione rispetto ai propri provvedimenti emessi sulla sospensione della procedura esecutiva.

2.1) In primo luogo siffatto potere di revoca non può inferirsi sulla base del disposto di cui all'art. 487 c.p.c.



La norma, al primo comma, effettivamente così dispone “salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione”.

Questa previsione, però non può suffragare un generico potere sospensivo da parte del giudice dell’esecuzione, per due ordini di ragioni: uno testuale, l’altro di natura strutturale ed ontologica.

a) Dal primo punto di vista al secondo comma dello stesso art. 487 c.p.c., viene fatto rinvio esplicito “alle disposizioni degli artt. 176 e seguenti in quanto applicabili ed a quelle dell’art. 186 c.p.c.”. In particolare, l’art. 177 c. 2 n. 3 c.p.c. esclude la modificabilità e revocabilità delle ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.

Orbene, tale situazione ricorre, proprio nel caso dell’ordinanza sulla sospensione ex art. 624 c.p.c. Infatti, a seguito della novella di cui al D.L. n. 35 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione provvede sull’istanza di sospensione è suscettibile di reclamo al Collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (cfr. l’art. 624, secondo comma, c.p.c. nel testo novellato).

Questa esclusione testuale si rafforza proprio alla luce della stessa disposizione specifica di cui all’art. 669decies c.p.c. in relazione al procedimento cautelare uniforme (che si analizzerà in seguito), poiché dimostra che ove il legislatore abbia voluto prevedere (all’interno di un procedimento specifico) la possibilità di revoca di un provvedimento cautelare pur in presenza della possibilità dell’impugnazione dell’ordinanza tramite reclamo (art. 669terdecies c.p.c.) lo ha fatto esplicitamente, al fine di superare il divieto generale posto dall’art. 177 c. 2 n. 3 c.p.c., cui l’art. 487 c.p.c. rinvia.

b) Sotto il profilo strutturale ed ontologico, l’art. 487 c.p.c. si innesta all’interno della regolamentazione dei poteri di direzione e gestione del processo da parte del giudice dell’esecuzione.



Né è la riprova la sua concatenazione testuale e logica con il precedente art. 486 c.p.c., che regola la forma delle ordinarie domande ed istanze formulate dalle parti nel corso del processo ed a cui il giudice dell'esecuzione risponde nella forma dell'ordinanza ex art. 487 c.p.c., attraverso la quale, accogliendo o rigettando l'istanza, dirige il processo, ossia l'attività di attuazione forzata del comando consacrato nel titolo esecutivo.

Diverso è invece il sub-procedimento di opposizione endo-esecutiva previsto degli artt. 615 c. 2, 616 e 624 c.p.c.; in essi: se da un lato si estrinseca il potere cautelare del giudice dell'esecuzione, dall'altro l'ordinanza cautelare che rigetta o accoglie l'istanza di sospensione chiude la fase endoesecutiva dell'opposizione all'esecuzione.

In sintesi, l'art. 487 c.p.c., è fondato proprio sul potere del giudice dell'esecuzione dispositivo - ordinatorio delle attività esecutive, al quale la norma dà un argine "con riferimento alle ordinanze aventi contenuto positivo, che abbiano cioè disposto una qualche attività, sempreché questa sia stata realizzata", al fine di "non mettere in discussione detta attività con continui ripensamenti sugli atti compiuti "(cfr. Cass. 2015/19572 Cass. n. 7053/12, in motivazione).

Altra natura ha il potere cautelare del giudice dell'esecuzione, attraverso la sospensione, in cui il suddetto giudicante estrinsecando una funzione non di gestione ma cognizione sommaria (rebus sic stantibus) del fondamento delle ragioni dell'opponente, "cristallizza" la situazione nascente dall'esecuzione per il tempo necessario a pervenire ad una decisione nel merito dell'opposizione e ad assicurare che il giudizio di opposizione abbia un'utilità effettiva; le valutazioni così conformate, possono essere rimesse in discussione nelle sedi previste: reclamo, oppure in sede di merito (vedi sempre Cass. 2015/19572 in motivazione, che tiene ben distinti i due poteri che fanno capo al giudice dell'esecuzione).

2.2) In seconda battuta, deve esaminarsi se un provvedimento di revoca della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione possa fondarsi, sulla disposizione dell'art. 669-decies c.p.c.

Anche a tale quesito bisogna dare risposta negativa per le considerazioni che seguono.



Al riguardo, è ben noto come – sebbene non siano mancate voci dottrinali in senso contrario – la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie abbiano riconosciuto al provvedimento di sospensione natura e struttura cautelare.

La natura cautelare della sospensione ex art. 624 c.p.c. comporterebbe, in linea di principio, l'applicabilità della disciplina dettata dal codice di rito per il c.d. procedimento cautelare uniforme (ovverosia, le previsioni di cui agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c.) in ragione del rinvio contenuto nell'art. 669-quaterdecies c.p.c.

La Suprema Corte, (con ragionamento partito dall'esigenza di sottolineare la reclamabilità anche dei provvedimenti emessi ex art. 615 c. 1 c.p.c., ma implicante ragionamenti vevoli per le opposizioni sia esecutive che pre-esecutive) ha affermato che la qualificazione in termini di provvedimento cautelare *sui generis* del provvedimento di sospensione esclude l'applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali, sicché, in pratica, "essendo la sospensione (anche pre-esecutiva) compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialità in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme è proprio quella in tema di reclamabilità ex 669-terdecies cod. proc. civ." (Cfr. Cass. S.U. n. 19889/2019).

A fronte di ciò, la portata dell'art. 669decies c.p.c. non soddisfa il criterio di compatibilità con la natura del sub-procedimento di sospensione dell'esecuzione.

Invero, come ormai cristallizzato in giurisprudenza, l'opposizione all'esecuzione (già iniziata) deve seguire un modello rigido e scandito dalle due fase: endoesecutiva dinanzi al giudice dell'esecuzione e di merito dinanzi al giudice del merito.

In questa bifasicità obbligatoria (ma eventuale quanto alla fase di merito) si innesta normativamente il rimedio del reclamo, previsto dall'art. 624 c.p.c., il quale rinvia all'art. 669terdecies c.p.c.; i rapporti e gli effetti del (mancato) reclamo o della conferma della sospensione in sede di reclamo in caso di mancata iscrizione a ruolo del giudizio, vengono poi disciplinati dal medesimo art. 624 c. 3 c.p.c. (come modificato ed integrato dalla legge. 18.06.2009 n. 69), il quale prevedendo, in questi casi, l'estinzione



della procedura esecutiva, concreta quella che dottrina e giurisprudenza denominano come la “stabilizzazione degli effetti della sospensione”.

Su questo sfondo immaginiamo ora di innestare altresì lo strumento della revoca dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione emessa ex art. 615 c. 2 c.p.c. (o anche ex art. 618 c.p.c. ove tale il giudice dell’esecuzione sospenda la procedura) facendo applicazione del disposto dell’art. 669decies c.p.c., enucleandone le più lampanti ricadute.

a) La revoca eliderebbe da un lato il processo di stabilizzazione ex art. 624 c. 3 c.p.c. ove il giudice dell’esecuzione revocasse la sospensione e non fosse stato introdotto nei termini il giudizio di merito, dall’altro (pur considerando che in base al richiamo al suddetto art. 669decies primo periodo, il reclamo consumerebbe lo ius modificandi del giudice dell’esecuzione) potrebbe verificarsi l’ipotesi opposta della modifica a favore del debitore del provvedimento di sospensione, in tali casi il creditore si troverebbe a subire una sospensione senza avere più il rimedio del reclamo e neanche dell’introduzione del giudizio di merito; infine, a seguire il disposto dell’art. 669terdecies c.p.c., la modifica o revoca del provvedimento di accoglimento potrebbe avvenire anche successivamente (sempre per fatti nuovi o non deducibili) alla proposizione del reclamo, vanificando gli esiti del reclamo e rendendo verosimilmente inutile l’iscrizione a ruolo dell’opposizione.

A questo punto, per arginare la portata dirompente e distorsiva di tale potere, dovrebbe immaginarsi un termine finale per modificare e revocare l’ordinanza di sospensione, da riconoscersi allo scadere del termine per reclamare o anche per introdurre il giudizio di merito. Un’interpretazione siffatta rischierebbe però di essere significativamente *praeter legem*.

b) La possibilità di prevedere una modifica del provvedimento cautelare (in entrambi i sensi) per motivi sopravvenuti comporterebbe uno sviamento dalla procedimentalizzazione necessaria di cui artt. 615 c. 2 e 616 c.p.c.. In pratica, il giudice dell’esecuzione potrebbe disporre la sospensione della procedura esecutiva per motivi nuovi che non siano passati preventivamente per la fase del ricorso (necessario) al



medesimo giudice, né per quella (tranne a volerne fare un rinvio interpretativo) dell'udienza ai sensi degli artt. 185 disp att e 737 e ss c.p.c.

c) L'art. 669 decies c.p.c. disciplina in modo differente la modifica e la revoca del provvedimento cautelare a seconda della sua emissione ante causam o in corso di causa e, nel primo caso, a seconda dell'introduzione o meno del giudizio di merito.

Invero, se nel caso di mancata introduzione del giudizio di merito la revoca o modifica dell'ordinanza andrebbero a scalfire fortemente il principio di stabilizzazione di cui all'art. 624 c. 3 c.p.c., nel caso di introduzione, nelle more del giudizio di merito, la possibilità del giudice del merito dell'opposizione di emettere un provvedimento di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva si scontrerebbe con il divieto generale di cui all'art. 623 c.p.c., che concede solo al giudice dell'esecuzione il potere di sospensione della procedura esecutiva.

2.3) Detto ciò, questo Collegio è consapevole dell'esistenza di diverse pronunce della Suprema Corte che si sono espresse nel senso della modificabilità e o revocabilità ad opera del medesimo giudice, del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ordine alla sospensione del processo esecutivo - concedendola, negandola o revocandola - (ex plurimis, Cass. 28 novembre 2007, n. 24736; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220; Cass. ord. 20 febbraio 2003, n. 2620) facendo rientrare il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo, che sia stata disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 c.p.c. (v. Cass. 2007 n. 7053, che si riporta a Cass. 10 giugno 1992, n. 7134).

In proposito, però, è sufficiente ricordare come, nel corpo delle suddette pronunce si sottolinei come alle stesse non si applichino le novità introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 42, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche, che hanno da un lato introdotto il rimedio del reclamo (con conseguente ricaduta della fattispecie nelle ipotesi di cui all'art. 177 c. 2 n. 3. c.p.c.), dall'altro hanno procedimentalizzato la bifasicità necessaria (ma eventuale quanto alla fase di merito) dell'opposizione endo-esecutiva



(precedentemente inesistente) ed hanno fissato e stabilizzato gli effetti della mancata instaurazione del giudizio di merito.

Inoltre su tale riforma si è sedimentata (come già illustrato) nel tempo l'interpretazione giurisprudenziale della natura cautelare del provvedimento di sospensione posto in essere dal giudice dell'esecuzione, differente da quello tipico ordinatorio del processo esecutivo, che invece condivide la natura cautelare con lo stesso potere esercitato dal giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c. (Cass. SU 2019 n. 19889 e 26285/2019).

Pertanto, se da un lato l'applicazione dell'art. 487 c.p.c. è ormai ostacolata dalla reclamabilità del provvedimento e dalla sua nuova configurazione ontologica, dall'altro il richiamo alle norme del processo cautelare uniforme comporta i limiti applicativi dinanzi esposti.

3) Dunque, alla luce delle precedenti riflessioni si ritiene di escludere che il giudice dell'esecuzione abbia il potere di modificare o revocare un suo precedente provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione.

In conclusione, in accoglimento del reclamo, il provvedimento di revoca della sospensione va riformato, nel senso che dovranno rivivere gli effetti della precedente sospensione.

4) Le spese, data la complessità della questione ed il susseguirsi di provvedimenti di segno opposto, giustificano la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

il Collegio così provvede:

1) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto, in totale riforma del provvedimento di revoca della sospensione della procedura esecutiva (emesso il 2.02.2022), conferma gli effetti del precedente provvedimento di sospensione;

2) COMPENSA le spese della presente fase;

3) ORDINA la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite nell'ambito del presente sub procedimento di reclamo.



Tribunale Ordinario di Napoli, lì 16.05.2022

Il Presidente

dott.ssa Maria Balletti

Il Giudice relatore

dott.ssa Maria Ludovica Russo

